



ratificato il 02.12.2024

REGOLAMENTO CONGRESSUALE PROVINCIALE US ACLI Aps Milano Approvato dal Consiglio provinciale del 27 Novembre 2024

“SPORTIVI PER COSTITUZIONE”
IL VALORE EDUCATIVO E SOCIALE DELLO SPORT:
STORIA E FUTURO DEL NOSTRO IMPEGNO

CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI e delle ASSEMBLEE

Art.1

Il Congresso previsto è convocato a **Milano** il **18 Gennaio 2025** secondo quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 5 del Regolamento congressuale nazionale -I PARTE - Norme generali

Art. 2

Il Congresso è indetto dal Consiglio e convocato dal Presidente provinciale. Il Consiglio Provinciale, contestualmente all'indizione del Congresso:

- a) indica **12 Gennaio 2025** quale data ultima di comunicazione dei delegati eletti dalle relative Assemblee e relativi supplenti dalle ASD/SSD Basi Associate/Soci individuali o altri affiliati;
- b) determina il rapporto iscritti-delegati in base ai dati di chiusura del tesseramento al 31 agosto 2024 approvati dal Consiglio nazionale, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - da 6 a 100 associati, 1 delegato/i;
 - da 101 a 300 associati, 3 delegati;
 - da 301 a 500 associati, 4 delegati;
 - da 501 a 1000 associati, 5 delegati;
 - da 1001 a 3000 associati, 6 delegati;
 - oltre i 3000 associati, 8 delegati.
- c) determina il numero dei componenti il nuovo Consiglio provinciale nella misura di **nr 12** consiglieri, da approvarsi in Congresso, nel rispetto dei seguenti limiti stabiliti dallo Statuto:
 - fino a 1.000 associati, 6 consiglieri;
 - da 1.001 a 5.000 associati, 8 consiglieri;
 - da 5.001 a 10.000 associati, 12 consiglieri;
 - oltre i 10.000 associati, 16 consiglieri.
- d) nomina l'Ufficio di Presidenza del Congresso e le Commissioni secondo quanto previsto dal precedente art. 11 della I parte del Regolamento congressuale nazionale- Norme generali

La convocazione deve essere inviata a tutte le associazioni/società affiliate in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione di congresso, e deve indicare:
il luogo, la data e l'ora di celebrazione del Congresso;
il programma dei lavori;
la data ultima per la comunicazione dei delegati eletti (e relativi supplenti) dalle ASD/SSD basi associative/Soci individuali o altri affiliati secondo il precedente comma a;
il numero dei delegati da eleggere nelle Assemblee secondo quanto stabilito dal Regolamento congressuale provinciale.

Art. 3- Adempimenti della Presidenza provinciale

La Presidenza provinciale:

- a) predispone il Regolamento;
- b) integra il documento congressuale nazionale, in relazione alle peculiarità e priorità territoriali;
- c) può designare i rappresentanti alle Assemblee, e invia alle associazioni/società sportive e/o soci individuali una sintesi delle proposte organizzative e programmatiche contenute nel documento congressuale nazionale
- d) raccoglie e verifica le comunicazioni dei nominativi dei delegati al Congresso provinciale;
- e) invia la comunicazione della convocazione del Congresso alle Presidenze US Acli Aps regionale e nazionale e alla Presidenza provinciale Acli Aps;
- f) raccoglie e verifica le candidature e l'elenco dei delegati al Congresso che consegna all'Ufficio di Presidenza del Congresso secondo quanto stabilito all'inizio dei lavori;
- g) designa i relatori e comunica, con almeno 15 giorni di anticipo, il programma dei lavori congressuali che deve prevedere tra i punti all'O.d.G.:
 - elezione della Presidenza del Congresso e delle Commissioni Elettorale, Mozioni e Statuto;
 - relazione sul tema congressuale;
 - proposte di modifiche allo Statuto;
 - elezione del Presidente provinciale;
 - elezione del Consiglio provinciale;
 - elezione dell'Organo di controllo o, al ricorrere delle condizioni, del Collegio dei Revisori dei conti
 - la Commissione Disciplinare provinciale o Giudice unico;
 - elezione dei delegati e relativi supplenti, al Congresso regionale;
 - elezione dei delegati e relativi supplenti, al Congresso nazionale

SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO PROVINCIALE

PARTECIPAZIONE

Art. 4

Partecipano al Congresso provinciale in presenza:

- a) con diritto di parola e di voto: i delegati o relativi supplenti eletti, dalle ASD/SSD Basi Associative/Soci individuali o altri affiliati scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale, che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari.
- b) con diritto di parola, se non delegati:
 - un rappresentante della Presidenza nazionale ed uno della Presidenza regionale US Acli Aps;
 - i componenti uscenti del Consiglio provinciale e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - i componenti della Presidenza provinciale Acli Aps e i Responsabili dei soggetti del sistema Acli

VALIDITA' DEL CONGRESSO

Art. 5 – Validità del Congresso

Il Congresso è valido:

- a) in prima convocazione se partecipano, in presenza almeno il 50% + 1 dei delegati che rappresentino almeno il 50% + 1 degli associati tesserati nella provincia;
- b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di delegati partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo degli associati tesserati nella Provincia

Sia in prima sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati che abbiano verificato i poteri.

CANDIDATURE

Art. 6 – Presentazione delle candidature

L'Ufficio di Presidenza del Congresso e la Commissione elettorale verificano la correttezza delle candidature pervenute. Le candidature devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

Le candidature a Presidente, a Consigliere provinciale e a delegato al Congresso regionale o nazionale devono indicare la struttura presso la quale il candidato è tesserato, il numero della tessera US Acli Aps dell'anno nel quale è celebrato il congresso, la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Le candidature a Consigliere provinciale e a delegato ai Congressi devono contenere la firma di accettazione del candidato.

Ogni candidato può presentare una sola candidatura come componente degli Organi.

Art. 7 – Candidature in sede di Congresso

Ad eccezione della candidatura a Presidente, qualora non arrivino candidature sufficienti nei tempi previsti, il Congresso può accettare quelle presentate direttamente all'Ufficio di Presidenza.

Il candidato assente per comprovate esigenze può comunicare per iscritto la sua candidatura.

Ogni candidatura, presentata in Congresso, deve essere sottoscritta da almeno il 5% di delegati che hanno verificato i poteri, non candidati alla stessa elezione e che rappresentino almeno due enti affiliati.

Le liste dei candidati devono contenere un numero di candidati non superiore ai 3/5 di quello degli eleggibili.

La lista dei candidati al Consiglio provinciale deve contenere 1/3 di donne e almeno il 10% di giovani fino a 35 anni.

Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei delegati che hanno verificato i poteri. Ogni delegato non può sottoscrivere più di una lista per la stessa elezione

Art. 8 – Irrevocabilità delle candidature

Una volta avanzata la candidatura a Presidente la stessa non può essere ritirata.

Art. 9 – Incompatibilità

La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quelle di Presidente regionale e nazionale e con incarichi istituzionali inerenti lo sport, allo stesso livello, a livello superiore e nei Comuni capoluoghi di provincia.

I candidati a Presidente, al Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti o a Revisore Unico, nonché alla Commissione disciplinare provinciale non possono candidarsi a nessuna carica elettiva o di nomina nazionale e con qualsiasi altra carica nell'ambito US Acli Aps a norma dell'art. 53 dello Statuto.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 10 – Candidatura a Presidente

Possono candidarsi alla carica di Presidente provinciale i tesserati iscritti all'US Acli Aps.

Il Presidente uscente, può svolgere se eletto un ulteriore mandato.

La candidatura a Presidente provinciale va presentata per iscritto alla Segreteria provinciale e deve essere accompagnata da un documento programmatico di intenti. In caso di mancanza di candidature, la struttura provinciale viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere convocato entro 60 giorni e celebrato nei successivi 30 giorni.

Art. 11 – votazione del Presidente

La Commissione elettorale riporta in un'unica scheda i nominativi dei candidati a

Presidente in ordine alfabetico.

Ogni delegato può esprimere un solo voto e solo sul nominativo di uno dei candidati a Presidente provinciale, pena l'annullamento della scheda.

È eletto, anche in caso di ballottaggio, Presidente provinciale il candidato che ottiene il voto favorevole di almeno la metà + 1 dei delegati presenti in Congresso, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In presenza di più di 2 candidati e nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In questa seconda votazione viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.

In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque la maggioranza non inferiore al 70% dei voti espressi di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare un nuovo Congresso elettivo e il Presidente uscente non è più candidabile.

Art. 12

Le votazioni del Presidente provinciale devono avvenire separatamente da quelle per l'elezione del Consiglio provinciale, dell'Organo di controllo o del Collegio dei Revisori dei conti, della Commissione disciplinare provinciale e dei delegati al Congresso regionale e nazionale.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 13 – Candidatura a Consigliere provinciale

Possono candidarsi al Consiglio provinciale, gli iscritti all'US Acli Aps che possiedono i requisiti di cui all'art. 15 dello Statuto. I consiglieri uscenti possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.

Art. 14 – votazione dei Consiglieri provinciali

Ogni delegato può votare da un minimo di 1/3 a un massimo di 2/3 dei candidati eleggibili, arrotondato all'unità inferiore dei componenti.

Art. 15 – Elezione dei Consiglieri provinciali

Sono eletti Consiglieri provinciali i candidati con maggiori preferenze ottenute, fino al raggiungimento del numero dei componenti eleggibili dell'Organo.

In caso di parità tra gli ultimi degli eletti, risulta eletto il candidato più giovane.

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

Al superamento dei limiti di legge, indicati dall'art. 27 dello Statuto US Acli Aps, il Congresso, elegge il Collegio provinciale dei Revisori, Legali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello Statuto e con specifica competenza amministrativa.

I Comitati provinciali con meno di 6.000 iscritti eleggono un Revisore unico e un supplente

Per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente è eletto dal Congresso con votazione separata. Per l'elezione si fa riferimento a quanto previsto per l'Organo di controllo.

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROVINCIALE o Giudice unico

Art. 17

Il Congresso elegge la Commissione disciplinare provinciale, costituita da 3 componenti effettivi e due supplenti che nomineranno nel corso del primo incontro il Presidente della Commissione. I Comitati provinciali con meno di 6.000 iscritti possono eleggere un Giudice unico e uno supplente.

Art. 18 – Candidatura a componente della Commissione disciplinare provinciale o a Giudice Unico

Possono candidarsi come componenti della Commissione disciplinare provinciale o Giudice unico, coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 15 dello Statuto

Art. 19– Votazione della Commissione disciplinare provinciale o Giudice Unico

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati. Ogni delegato può votare 1 solo candidato in caso di Giudice unico e fino a un massimo di 3 candidati in caso di Commissione disciplinare provinciale

Art. 20– Elezione della Commissione disciplinare provinciale o Giudice unico

Sono eletti componenti della Commissione disciplinare provinciale o Giudice unico e uno supplente, i candidati con maggiori preferenze ottenute, fino al raggiungimento del numero dei componenti eleggibili dell'Organo.

In caso di parità tra gli ultimi degli eletti, risulta eletto il candidato più giovane.

ELEZIONE DEI DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI E NAZIONALE

Art. 21

Il Congresso provinciale elegge i delegati e relativi supplenti al Congresso regionale secondo le modalità di cui al Regolamento congressuale regionale, in base alla media degli iscritti nel quadriennio 1° settembre 2020 – 31 agosto 2024, comunicati dalla Presidenza nazionale e con il limite di almeno un delegato ogni 600 iscritti. Il numero dei delegati da eleggere formalizzato dalla Presidenza regionale è **11 da 600 ed 1 da 300**

Art. 23

Il Congresso elegge i delegati al Congresso nazionale e relativi supplenti secondo le modalità previste dal presente Regolamento, in base alla media degli iscritti nel quadriennio 1° settembre 2020 – 31 agosto 2024.

Tale numero è determinato dal Consiglio nazionale nella misura di 1 delegato ogni 1.000 associati. Le frazioni fino a 500 sono rappresentate da 1 delegato da 500 voti. Le frazioni da 501 sono arrotondate al migliaio superiore. Tale numero è determinato dal Consiglio nazionale sulla base della media degli iscritti nel quadriennio 1° settembre 2020 – 31 agosto 2024, approvata dallo stesso Consiglio nazionale. Il numero dei delegati da eleggere formalizzato dalla Presidenza nazionale è **7 da 1000**

Art. 24

I delegati al Congresso regionale e quelli al Congresso nazionale devono essere tesserati all'USACLI Aps alla data di celebrazione del congresso.

Art. 25

L'elezione dei delegati avviene in analogia a quanto previsto dai precedenti articoli riguardanti l'elezione del Consiglio provinciale. I Congressi provinciali devono eleggere i delegati con relativi supplenti. In tal caso le liste dei candidati, a fianco del candidato effettivo, devono indicare anche il supplente. Votando il candidato effettivo si vota anche il supplente. In caso di parità tra gli ultimi degli eletti, risulta eletto il candidato più giovane.

TRASMISSIONE DEI VERBALI

Art. 26

Il verbale del Congresso provinciale e relativi allegati devono essere firmati dal Presidente del Congresso e dai componenti delle Commissioni interessate e trasmessi alle Segreterie nazionale e regionale, entro 7 giorni dallo svolgimento del Congresso e comunque 7 giorni prima dello svolgimento del Congresso regionale.